LA DISPERSIONE DELLE CENERI

La disciplina del processo di dispersione delle ceneri è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). La predetta legge disciplina in generale la pratica funeraria della cremazione oltre che quella della dispersione delle ceneri.

Preliminarmente si deve rilevare come questa pratica fosse vietata fino al 2001 e sanzionata dall'art. 411 c.p.

L'art. 2 della legge 130/2001 modifica l'art. 411 c.p., aggiungendo i seguenti commi:

- Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
- La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto , è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.582 a € 12.911

Il procedimento della dispersione delle ceneri costituisce un atto successivo a quello della cremazione, un atto che deve essere autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Ai sensi dell'art. 3 comma c della legge 131/2001 la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente adibite, all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private: la dispersione nelle aree private deve avvenire all'aperto e, ovviamente, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione è vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Per quanto concerne il soggetto autorizzato alla dispersione esso può essere individuato nella figura del coniuge superstite o in quella di un familiare autorizzato, nonché nell'esecutore testamentario ovvero nel rappresentante legale dell'Associazione riconosciuta che ha come fine quello della cremazione delle salme dei propri associati alla quale il defunto risultava iscritto, oppure, in mancanza di tutti questi soggetti, nel personale del autorizzato del Comune.

Presupposto affinché possano essere disperse le ceneri del defunto è quello dell'espressa autorizzazione del medesimo, così come enunciato dall'art. 4 legge 130/2001. L'ufficiale di Stato civile dovrà verificare la sussistenza di tale autorizzazione prima di rilasciare il nulla osta per la dispersione. In assenza di espressa autorizzazione del defunto il procedimento non è consentito.